SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1221)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1978

Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge ha lo scopo di adeguare il trattamento di quiescenza delle categorie interessate, attualmente regolato dalla legge 18 novembre 1975, n. 586, per tener conto dei maggiori livelli retributivi delle categorie stesse derivanti dall'attribuzione dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734. Nel contempo esso prevede apposite norme integrative in tema di perequazione automatica, già prevista dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, che si è reso necessario introdurre per la particolarità del sistema di pensione tabellare seguito dalla Cassa.

Tale disegno di legge, prevede, inoltre, la iscrizione obbligatoria alla Cassa dei coadiutori giudiziari, nuova categoria istituita con legge 12 luglio 1975, n. 322, a decorrere dal 1° agosto 1975, data di inquadramento in organico del personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 erano in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari. L'iscrizione di tale categoria comporta la modifica della denominazione della Cassa che assumerà quella di « Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori ».

Il disegno di legge è stato predisposto prendendo a base i criteri di massima proposti dalla Commissione di studio incaricata dell'esame del bilancio tecnico, in ottemperanza alle norme contenute nell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Il problema fondamentale, riguardante il miglioramento del trattamento di quiescenza, ha trovato soddisfacente soluzione mantenendo fermo il concetto di pensione tabellare, elevandone, però, gli importi in consi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

derazione anche dell'attribuzione dell'assegno perequativo.

La nuova tabella allegata al disegno di legge, a differenza della tabella *A* della legge 18 novembre 1975, n. 586, che prevedeva anzianità di servizio sino a 50 anni, è stata limitata a 40 anni di servizio, cui corrisponde un importo di pensione pari al 90 per cento della retribuzione pensionabile come per la vecchia tabella. La nuova tabella è stata poi maggiorata del 6,90 per cento in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

A fronte di tale trattamento il contributo personale, che viene imposto alla categoria nella misura del 6 per cento, graverà sull'intero trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilità, dell'assegno perequativo e dell'indennità integrativa speciale.

Infine, con l'introduzione della perequazione automatica, a partire dal 1979, ogni anno gli importi della tabella saranno rideterminati prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1976.

Il trattamento di quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari, con l'unito disegno di legge, viene confermato ai tre quarti del trattamento previsto per gli ufficiali giudiziari, mentre quello dei coadiutori viene fissato alla metà, in relazione ai nuovi rapporti medi esistenti tra i rispettivi trattamenti economici minimi garantiti.

In analogia a quanto già previsto dalla legge 18 novembre 1975, n. 586, per le pensioni dirette di privilegio, il disegno di legge, allo scopo di differenziarle in relazione al grado di invalidità, prevede, oltre all'aumento di un decimo della pensione ordinaria, che in nessun caso esse possano essere inferiori a prefissati importi in relazione alle categorie di infermità riconosciute.

Viene anche riveduta la norma che prevede l'integrazione, a carico dello Stato, della pensione di privilegio, nei casi in cui essa venga a risultare inferiore alla metà dei diritti accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, elevando il massimo dell'integrazione stessa da lire 520.000 a lire 832.000 annue.

Una volta fissato, come sopra, il trattamento di pensione diretta, con apposita norma, poi, vengono confermati, ai fini della determinazione della pensione indiretta e di riversibilità, i criteri previsti dall'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, e dall'articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586, con la sola differenza che, per effetto della perequazione automatica, gli importi di lire 195.000 e 156.000, previsti dal citato articolo 2 della legge n. 586 del 1975, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n, 177, per le altre Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Per quanto riguarda la riversibilità delle pensioni di privilegio viene stabilito che, nei casi in cui il titolare della pensione sia morto per la stessa causa che diede origine al conferimento dell'assegno originario, la parte del trattamento stesso non eccedente l'importo della tabella corrispondente a 28 anni di servizio è riversibile per intero e la residua parte è riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Inoltre, la pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Le altre pensioni di riversibilità di pensione diretta di privilegio, determinate, in ogni caso, sull'effettivo corrispondente trattamento diretto, sono riversibili con l'applicazione dei criteri e delle aliquote previste per le pensioni normali di riversibilità.

Il limite massimo di integrazione del trattamento annuo a carico dello Stato, per i due casi sopra indicati, viene rispettivamente elevato da lire 422.500 a lire 676.000 e da lire 314.600 a lire 504.000 nel caso di ufficiale giudiziario. Per gli aiutanti ed i coadiutori detti importi sono ridotti, rispettivamente, ai tre quarti ed alla metà.

Con l'unito disegno di legge, inoltre, è stata fissata la misura minima delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità che in nessun caso può essere inferiore a quella prevista, dal primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse degli istituti di previdenza, e, come quest'ultima, varierà nel tempo in rapporto alla dinamica salariale.

Per l'indennità una volta tanto, poi, sia per il trattamento diretto che per quello indiretto, a differenza di quanto avveniva con la citata legge n. 586 del 1975, in cui era prevista l'apposita tabella *B*, è stato stabilito il richiamo ai criteri espressi con la legge 27 gennaio 1968, n. 36. Per gli aiutanti ed i coadiutori l'indennità è ridotta, rispettivamente, ai tre quarti ed alla metà.

Tutte le disposizioni, contenute nell'unito disegno di legge, si applicano per cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Particolare rilievo presenta, poi, la norma sulla riliquidazione automatica delle pensioni, che avverrà anche per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1978, con effetto dal primo giorno di ogni anno, in modo da consentire, per tutti indistintamente i titolari di pensione, una uniformità di trattamento, indipendentemente dalle epoche di cessazione dal servizio.

Le disposizioni in vigore, concernenti il riscatto dei servizi, rimangono inalterate, con l'avvertenza, però, che ai fini del calcolo del relativo contributo la tabella cui fare riferimento sarà quella in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto. Per gli aiutanti ed i coadiutori il contributo di riscatto è ridotto, rispettivamente, ai tre quarti ed alla metà.

Il disegno di legge prevede, poi, una norma di carattere transitorio a favore dei coadiutori per il periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977, sia per quanto concerne il contributo che per la pensione in favore dei cessati dal servizio. Per detto periodo è dovuto alla Cassa il solo contributo personale nella misura di lire 60.600 annue, che rappresenta il 50 per cento del contributo dovuto dall'ufficiale giudiziario. Per i posti vacanti tale contributo è a carico dello Stato. Ugualmente, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, esso è previsto nella misura pari alla metà di quello spettante agli ufficiali giudiziari ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 586.

Per quanto riguarda, infine, le sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio, in conformità a quanto previsto per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali degli istituti di previdenza, è stato disposto che per la determinazione della quota del quinto si prenderà a base il trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilità, dell'assegno perequativo e dell'indennità integrativa speciale.

Il piano attuariale di riforma è stato predisposto tenendo presente la situazione tecnico-finanziaria della Cassa accertata attraverso il bilancio tecnico al 1° gennaio 1975. Tale bilancio si è chiuso, peraltro, con un disavanzo di 17,4 miliardi di lire, in valor capitale, dovuto in larga misura all'aumento dell'indennità integrativa speciale che negli anni dal 1972 al 1975 si è praticamente raddoppiata, laddove il contributo previsto dalla legge n. 586 del 1975 era stato determinato in relazione alla misura raggiunta dalla predetta indennità nell'anno 1972.

Aggiornato, quindi, il bilancio tecnico al 1° gennaio 1976, sono stati determinati, in valor capitale, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge:

in lire 27,9 miliardi, per le maggiori prestazioni agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, di cui lire 5 miliardi per le pensioni vigenti;

in lire 13,1 miliardi, per le prestazioni ai coadiutori iscritti a far tempo dal 1° agosto 1975.

Dalle valutazioni effettuate, tenendo conto dell'iscrizione dei coadiutori, è emerso che per ripianare nel tempo il predetto *deficit* tecnico e gli oneri relativi alle maggiori prestazioni previste, è necessario elevare gli attuali contributi dovuti alla Cassa a lire 1.100.000 in misura unica per ogni posto di organico di ufficiale, di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore, abbandonando, così, sia la distinzione tra categorie, sia il criterio della scala contributiva

decennale a carico degli iscritti, che ha provocato notevoli lamentele.

Nella determinazione del predetto contributo di lire 1.100.000, si è, altresì, tenuto conto della norma prevista dall'articolo 13 in base alla quale, per il periodo 1° agosto 1975-31 dicembre 1977, verrà versato per i coadiutori il solo contributo personale, ripianando nel tempo le quote del contributo dovute dallo Stato.

Circa la ripartizione del contributo fra il Ministero di grazia e giustizia e le categorie interessate è stato previsto un contributo personale nella misura unica del 6 per cento dell'intero trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilità, dell'assegno perequativo e dell'indennità integrativa speciale, come già precisato.

Con lo stesso disegno di legge, infine, viene stabilito che il contributo, a seguito della perequazione automatica dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1979, varierà in funzione dell'aumento dell'indennità integrativa speciale e della dinamica salariale.

L'onere derivante dall'elevazione del contributo comporta, per l'anno 1978, una maggiore spesa pari a lire 2.400 milioni da gravare a carico del bilancio dello Stato. Alla copertura di tale onere si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Premesso quanto sopra, si illustrano brevemente le norme contenute nel disegno di legge, che si compone di 15 articoli e di una tabella allegata.

Articolo 1. — Prevede l'iscrizione alla Cassa dei coadiutori a decorrere dal 1° agosto 1975 e conseguentemente la modifica della denominazione della Cassa stessa che assumerà quella di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Articolo 2. — Stabilisce l'importo annuo della pensione diretta per gli ufficiali giudiziari che è pari al valore indicato nella tabella, unita al disegno di legge, in corrispondenza agli anni di servizio utile. Il secondo comma prevede, poi, che gli importi della tabella vengano, a partire dal 1979, ogni anno, adeguati alla dinamica retributiva secondo la variazione percentuale dell'indice stabilito dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che, a sua volta, prevede sia la norma definitiva che quella temporanea.

Articolo 3. — Fissa l'importo della pensione diretta per gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori nella misura, pari, rispettivamente, ai tre quarti ed alla metà della tabella.

Articolo 4. — Concerne le pensioni dirette di privilegio per le quali viene confermata la normativa in vigore, con l'aggiornamento dei corrispondenti importi di pensione.

Articolo 5. — Detta i criteri per la determinazione delle pensioni indirette e di riversibilità normali.

Articolo 6. — Prevede i casi di pensione di riversibilità della pensione diretta di privilegio e indiretta di privilegio, con l'aumento del 60 per cento delle eventuali integrazioni a carico dello Stato.

Articolo 7. — Fissa il minimo di pensione in lire 520.000 annue, suscettibile di variazione in base all'adeguamento della dinamica salariale.

Articolo 8. — Detta i criteri per la determinazione del trattamento di quiescenza nella forma dell'idennità una volta tanto.

Articolo 9. — Stabilisce che tutte le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 8 si riferiscono a cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1978. Il secondo comma, prevede, poi, la riliquidazione automatica delle pensioni a partire dal 1978.

Articolo 10. — Fissa la misura del contributo annuo complessivo e di quello personale.

Articolo 11. — Prevede i criteri per la rideterminazione dei contributi in rapporto all'aumento dell'indennità integrativa speciale ed alla dinamica salariale.

Articolo 12. — Concerne il calcolo del contributo di riscatto da effettuare prendendo a base la tabella vigente alla data di domanda del riscatto stesso.

Articolo 13. — Stabilisce la misura del contributo per l'iscrizione alla Cassa dei coadiutori dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977 nonchè l'importo della pensione in caso di cessazione durante lo stesso periodo.

Articolo 14. — Tratta le sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio.

Articolo 15. — Indica la copertura del maggior onere a carico dello Stato derivante dall'applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dal 1° agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, di cui alla legge 12 luglio 1975, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Art. 2.

L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari, è pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni di servizio utile.

A partire dal 1979, al 1° gennaio di ciascun anno, ai fini della liquidazione delle pensioni relative a cessazioni non anteriori all'anno stesso, gli importi della nuova tabella, di cui al primo comma, sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 177.

Art. 3.

Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e alla metà nei riguardi dei coadiutori.

Art. 4.

Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dagli

articoli 2 e 3 della presente legge è aumentata di un decimo e comunque non può essere considerata inferiore, rispettivamente, per infermità ascrivibile alle categorie della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

dall'ottava alla sesta, all'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio;

dalla quinta alla seconda, all'importo corrispondente a 33 anni di servizio;

per la prima, all'importo corrispondente a 40 anni di servizio.

In ogni caso, l'importo della pensione diretta di privilegio non può essere superiore a quello determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, in corrispondenza a 40 anni di servizio.

Per gli ufficiali giudiziari, la pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 832.000 annue.

Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel comma precedente, si considerano i proventi di cui al numero 1) dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

Per i coadiutori, ai fini dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari alla metà del relativo importo indicato nel precedente terzo comma, si considerano i proventi di cui all'arti-

colo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, quale risulta modificato dagli articoli 5 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 178 dello stesso decreto, come modificato dalla citata legge.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici richiamati dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 586.

Art. 5.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di riversibilità si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, e dall'articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586. Peraltro, gli importi di lire 195.000 e lire 156.000, previsti dall'ultima disposizione citata, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Art. 6.

Nei casi di pensione di riversibilità della pensione diretta di privilegio, quando l'iscritto sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente l'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio è riversibile per intero e la residua parte è riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Quando l'iscritto sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato, la pensione è riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui al precedente articolo 5.

La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato al-

l'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi considerati nel modo indicato nel precedente articolo 4, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che comunque non può superare, nel caso di ufficiale giudiziario, lire 676.000 per le pensioni di riversibilità ed indirette di cui ai commi primo e terzo e lire 504.000 per le rimanenti pensioni di riversibilità previste dal secondo comma. Per gli aiutanti e per i coadiutori detti importi sono ridotti, rispettivamente, ai tre quarti e alla metà.

Art. 7.

L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di decorrenza della pensione, dal primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Art. 8.

Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, si ottiene prendendo a base il valore della tabella, di cui al precedente articolo 2, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 522.000.

L'indennità una volta tanto, di cui al comma precedente, è pari al valore che ne residua, moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

Per gli aiutanti e per i coadiutori l'indennità, così determinata, è ridotta, rispettivamente, ai tre quarti ed alla metà.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1978.

A partire dal 1978, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori all'anno stesso sono riliquidate determinandone il nuovo importo in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli da 2 a 7 per le pensioni relative a cessazioni dal servizio non anteriori all'anno considerato.

Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, è effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento.

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il contributo annuo complessivo dovuto alla Cassa per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore è stabilito nella misura di lire 1.100.000 annue.

Al 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1979, il contributo di cui al comma precedente è rideterminato con i criteri di cui al successivo articolo 11.

L'importo annuo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6 per cento dell'intero trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilità, dell'assegno perequativo e dell'indennità integrativa speciale.

Art. 11.

Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 è comprensivo:

a) di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364;

b) della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa.

Ai fini della rideterminazione del contributo, di cui al secondo comma dell'articolo 10:

1) la quota di cui alla precedente lettera *a*) viene adeguata moltiplicandone l'ammontare riferito al 1° gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennità integrativa speciale e l'analogo valore al 1° gennaio dell'anno precedente;

2) la quota di cui alla precedente lettera *b*) viene adeguata applicando al relativo ammontare riferito al 1° gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177;

3) i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione inferiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore.

Per l'anno 1978, le quote di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono stabilite, rispettivamente, in lire 270.000 e lire 830.000.

Art. 12.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari a sette volte la differenza tra i due sottoindicati valori della tabella di cui al precedente articolo 2, vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto:

quello corrispondente agli anni utili comprensivi di quelli da riscattare;

quello corrispondente ai soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda.

Nei confronti dell'aiutante ufficiale giudiziario e del coadiutore il contributo predetto

è ridotto, rispettivamente, a tre quatri ed alla metà.

Art. 13.

Per il periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977 è dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 60.600 annue. Per i posti vacanti il predetto contributo, nella misura indicata, è a carico dello Stato.

Corrispondentemente, per le cessazioni dal servizio dei coadiutori comprese nel periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977, l'eventuale trattamento di quiescenza spettante è pari alla metà di quello previsto per gli ufficiali giudiziari dalla legge 18 novembre 1975, n. 586.

Art. 14.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.400 milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella degli importi della pensione previsti dal primo comma dell'articolo 2

Anni di servizio utile	Importo
0	522.000
1	556.000
2	590.000
3	624.000
4	658.000
5	692.000
6	728.000
7	768.000
8	808.000
9	848.000
10	888.500
11	929.000
12	969.500
13	1.010.000
14	1.050.500
15	1.134.000
16	1.217.000
17	1.300.500
18	1.384.000
19	1.468.000
20	1.572.000
21	1.696.000
22	1.820.000
23	1.944.000
24	2.068.000
25	2.192.000
26	2.316.000
27	2.440.000
28	2.564.000
29	2.688.000
30	2.828.000
31	2.983.000
32	3.138.500
33	3.294.000
34	3.449.500
35	3.605.000
36	3.760.500
37	3.916.000
38	4.071.500
39	4.227.000
40 e oltre	4.382.500